DICHIARAZIONI COMUNI I-XV DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CE-MESSICO (*)

Dichiarazione comune XII relativa agli articoli 8 e 9 della decisione

Nell'elaborare le componenti commerciali della decisione, le Parti hanno esaminato, caso per caso, l'impatto potenziale dei meccanismi di restituzione delle esportazioni sul processo di liberalizzazione degli scambi. Di conseguenza:

fatto salvo l'articolo 8 (dazi doganali applicabili alle importazioni originarie del Messico), le riduzioni dei dazi doganali di cui a detto articolo si applicano solo alle esportazioni di origine messicana nella Comunità che non beneficiano di sovvenzioni.

Fatto salvo l'articolo 9 (dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Comunità), la riduzione dei dazi doganali ivi prevista per i prodotti di cui ai codici della tariffa comunitaria 1509 10, 1509 90, 1510 00, 1517 10, 1517 90 02, 1517 90 99, 2204 10, 2204 21, 2204 29, 2207, 2208 20, 2208 90 91, 2208 90 99, 2905 43, 2905 44, 3502 20, 3502 10 50, 3505 20, 3809 10 e 3824 60 si applica unicamente alle disposizioni di origine comunitaria in Messico che non beneficiano di restituzioni all'esportazione nell'ambito del regime di cui al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione del 15 aprile 1999.

Dichiarazione comune XIII relativa all'articolo 15 della decisione

La Comunità e il Messico applicano misure di salvaguardia solo tra di essi, in conformità della presente decisione.

Dichiarazione comune XIV sui metodi alternativi di composizione delle controversie

1. Le Parti incoraggiano e facilitano per quanto possibile il ricorso all'arbitrato e agli altri strumenti di composizione delle controversie commerciali internazionali tra privati nella zona di libero scambio.
2. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alle convenzione delle Nazioni Unite del 1958 per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri.

Dichiarazione comune XV della Comunità e del Messico

La Comunità e il Messico confermano che i riferimenti ad una Parte contenuti nella presente decisione si applicano, per quanto riguarda la Comunità, alle regioni ultraperiferiche che fanno parte del suo territorio.

(*) Le dichiarazioni comuni I-XI saranno pubblicate quanto prima nella Gazzetta ufficiale.